



FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE – ROVIGO
piazza Papa Giovanni Paolo II 11, 45100 Rovigo
Tel. 0425/961090 [e-mail: segreteria@fismrovigo.it](mailto:segreteria@fismrovigo.it)
codice fiscale: 093001430292; partita Iva: 01363430297

Rovigo, 30/10/2023

Prot. n. 11/2023 MA
Circ. n. 13/2023

Preg,mi Signori
Presidenti e Legali Rappresentanti
delle Scuole f e d e r a t e .
Loro indirizzi

OGGETTO: Iscrizione del Registro dei Titolari Effettivi e conseguenti adempimenti comunicativi.

Con la presente richiamiamo l'attenzione sull'adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, e da ultimo il Decreto MEF/MISE n. 55/2022 che ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

- imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative)
- Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome. ex d.p.r. 361/2000.

Una precisazione per definire l'area dei soggetti obbligati **persone giuridiche private (Associazioni e Fondazioni)**:

- Anche se il soggetto tenentario del Registro dei titolari effettivi è il Registro delle imprese che, ai fini del d.lgs. 231/2007, ha organizzato la sezione autonoma e la sezione speciale, non interessa in questa sede il fatto che l'associazione o la fondazione abbiano attività commerciale o meno e quindi siano o meno iscritte al Rea.

Rileva invece il fatto che le persone giuridiche private siano iscritte nei Registri delle Persone Giuridiche Private e tenuti: dagli Uffici territoriali del Governo presso le prefetture territorialmente competenti, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Pertanto si deve trattare di associazioni riconosciute e di fondazioni (ed è il caso di ricordare che le fondazioni possono essere solo "riconosciute").

Le **associazioni non riconosciute** invece non devono effettuare alcuna comunicazione anche se iscritte al Rea.

Perciò si ribadisce che il fatto che non è rilevante che la persona giuridica privata sia o meno iscritta al Rea.

- **Enti del terzo Settore**

Come si è già detto in precedenza, nel d.lgs. 231/2007 si fa espresso riferimento ai registri persone giuridiche ex d.p.r. 361/2000. Tuttavia, con le successive riforme del Terzo settore (d.lgs. 117/2017 e 112/2017) sono stati introdotti **altri due regimi di riconoscimento della personalità giuridica**, assai diversi rispetto a quello ex d.p.r. 361/2000.

Alla data odierna la questione se le FONDAZIONI ed Associazioni ETS o Imprese sociali debbano adempiere all'iscrizioni nel Registro Effettivo non è ancora stata chiarita. Nelle more si consiglia comunque di effettuare l'iscrizione onde evitare eventuali sanzioni anche se sul tema sarebbe opportuna una tempestiva indicazione da parte del Ministero.

- **Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti: soggetti NON obbligati**

L'Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici della C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana con propria nota (nota Prot. n. 25/2023/UPG del 10 ottobre 2023), ha precisato che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (come Diocesi o Parrocchie) NON sono tenuti ad adempiere all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni relativi al titolare effettivo.

A motivo del peculiare regime e della speciale disciplina giuridica, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono, difatti, ricompresi nel perimetro soggettivo indicato nel D. lgs. n. 231/2007 (c.d. "antiriciclaggio") e nel già richiamato D.M. n. 55/2022, non essendo – pertanto – tenuti all'obbligo di iscrizione e alle relative comunicazioni introdotte e previste a seguito dell'istituzione del Registro dei Titolari Effettivi.

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Regola generale per Associazioni e Fondazioni

- È la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- fondatore, se in vita;
- beneficiario;
- titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Regola generale per le società di capitali

- È la persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta di una **partecipazione superiore al 25% del capitale**
- **Alternativa:** Se la condizione sopra indicata non è soddisfatta da alcun soggetto si considerano, nell'ordine, i seguenti requisiti:
 - controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un'influenza dominante sulla società;
 - possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Una persona giuridica privata o una società di capitali può avere anche più di un titolare effettivo.

COSA SERVE PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

- Dispositivo di firma digitale.
 - Contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco.
 - Nuovo ambiente di compilazione DIRE, oppure altre soluzioni di mercato.

COME SI EFFETTUA LA COMUNICAZIONE

Pratica telematica

- Con una pratica telematica di comunicazione unica, da inviare alla Camera di Commercio di riferimento per la sede legale della società di capitali o persona giuridica privata.
 - La comunicazione è destinata esclusivamente al Registro Imprese: nessun altro Ente coinvolto.
 - Non può contenere ulteriori contestuali adempimenti.
 - Avviene tramite il nuovo modello TE.
 - Deve essere firmata digitalmente da un fondatore o da un soggetto cui è attribuita la rappresentanza e (non è consentito l'utilizzo della procura speciale).
 - Non prevede allegati obbligatori.
 - È soggetta al pagamento di diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo.

Quali dati si comunicano

- I dati identificativi dell'ente: denominazione, codice fiscale e PEC.
- La sede legale e se diversa la sede amministrativa.
- I dati anagrafici del soggetto o dei soggetti individuati come titolari effettivi.
- Il requisito che conferisce tale status.
- L'eventuale indicazione di soggetto controinteressato all'accesso, ad esempio in caso di titolare effettivo minore d'età o inabile.
- La dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

SCADENZA DELL'OBBLIGO

L'obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio di **sessanta giorni** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha attestato l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (G.U. n. 236 del 9 .10. 2023).

Scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa entro e non oltre lunedì 11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.

L'omissione della comunicazione comporta l'applicazione, da parte della Camera di Commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 del Codice Civile (da 103 euro a 1.032 euro), fermo restando che se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Si allega *fac-simile* di modello di dichiarazione sostitutiva da fare compilare al responsabile dell'Ente/Società.

Vi invitiamo a prendere contatti con i Vs consulenti/centri servizi per le informazioni necessarie per il corretto adempimento dell'obbligo suddetto.

Cordiali saluti.

Il Presidente Provinciale FISM

Mauro Agnoletto

